

**STAZIONE APPALTANTE
PROVINCIA DI MANTOVA**

Area Territorio - Appalti - Patrimonio

Via P. Amedeo n.32 – 46100 Mantova – tel. 0376/204372-271 – fax 0376/204707

e-mail: appalti@provincia.mantova.it

Mantova, li 29.05.2019

Spett.le Ditta

LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER

L'APPALTO RELATIVO ALL' "INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI VIA MATTEOTTI PER IL COMUNE DI POGGIO RUSCO (MN) - CUP E99J18000320002 CIG 79214299FF

IMPORTO: € 177.064,73, di cui **€ 170.964,45** a base di gara per lavori a misura ed **€ 6.100,28** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

La Provincia di Mantova e il Comune di Poggio Rusco hanno sottoscritto la "Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Mantova delle funzioni di stazione appaltante", approvata rispettivamente per la Provincia di Mantova con D.G.P. n. 89 del 25/07/2014 e successiva determinazione dirigenziale n. 689 del 21/08/2014 e per il Comune di Poggio Rusco con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 06/08/2014.

In base alla suddetta Convenzione il Comune di Poggio Rusco può avvalersi della Provincia di Mantova quale stazione appaltante per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; la Provincia di Mantova espleta pertanto, su delega del Comune di Poggio Rusco ed in nome e per conto di quest'ultimo, la presente procedura di affidamento in oggetto sino alla predisposizione del contratto di affidamento all'aggiudicatario che verrà sottoscritto dal Comune di Poggio Rusco, ente committente dei lavori.

1. PREMESSE

Richiamato l'Avviso relativo all'Indagine di mercato effettuata dal Comune di Poggio Rusco per l'appalto dei "*Lavori di asfaltature delle strade comunali*" - Prot. n. 2233/2019;

preso atto che l'Avviso relativo alla predetta Indagine di mercato precisava che "*L'elenco che si verrà a costituire con l'adesione alla manifestazione d'interesse potrà essere utilizzato anche per eventuali successivi affidamenti analoghi*";

considerato che il Comune di Poggio Rusco deve ora procedere all'affidamento dell'appalto dei "*Lavori di ristrutturazione di via Matteotti*";

visto l'Elenco di operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse con riferimento alla sopra richiamata Indagine di mercato;

visto l'esito del nuovo sorteggio effettuato dal Comune di Poggio Rusco finalizzato ad individuare gli operatori economici da invitare alla presente procedura di affidamento;

in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell'Area Gestione del Patrimonio del Comune di Poggio Rusco del Comune di Poggio Rusco n° 326 del 28.05.2019 e della Determinazione del Dirigente dell'Area Territorio - Appalti - Patrimonio della Provincia di Mantova n° 399 del 29.05.2019,

codesta impresa

è invitata

a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, entro e non oltre il **termine ultimo delle ore 16:00 del giorno 14 GIUGNO 2019**.

Con la presente Lettera di Invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

L'affidamento avverrà mediante **procedura negoziata**, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), come novellato dal D.L. n. 32/2019 (*c.d. Decreto Sbocca – cantieri*); il quale prevede che: *“per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori ..., mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno **tre operatori economici** per i lavori, ... individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”*.

L'aggiudicazione avverrà con applicazione del **criterio del minor prezzo**, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Geom. Marco Negri, Responsabile dell'Area Gestione del Patrimonio del Comune di Poggio Rusco (tel. 0386/51001 int. 3-1 - fax 0386/733009 - [e-mail: marco.negri@comune.poggiorusco.mn.it](mailto:marco.negri@comune.poggiorusco.mn.it)).

NB)

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

La **Provincia di Mantova**, di seguito denominata “Stazione Appaltante”, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato **“SINTEL”** ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma SINTEL, nonché al quadro normativo di riferimento, si rimanda al *“Manuale di supporto all'utilizzo di Sintel per operatori economici – Partecipazione alle gare”*.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: **“Guide e Manuali”** e **“Domande Frequenti degli Operatori Economici”**.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al **numero verde 800.116.738**.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Lettera di Invito;
- **Allegato 1)** - DGUE “Documento di gara unico europeo”
- **Allegato 2)** - Dichiarazione Impresa Ausiliaria
- **Allegato 3)** - Dichiarazioni Integrative
- **Allegato 4)** - Dichiarazione RTI, Consorzi ordinari, Geie
- **Allegato 5)** - Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete
- **Allegato 6)** - “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova” approvato con Decreto Presidenziale n.72 del 27/06/2017 ai sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 della L. n.190/2012
- **Allegato 7)** “Codice di comportamento del Comune di Poggio Rusco” adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 169 del 18.12.2013

La documentazione di gara è disponibile sul sistema “Sintel” di Regione Lombardia.

Sul sito internet della Provincia di Mantova, <http://www.provincia.mantova.it> nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” - “Procedure negoziate”, unitamente alla lettera di Invito, sono pubblicati **tutti gli elaborati progettuali in formato .zip**, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la funzionalità **“Comunicazioni procedura”** di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **2 (due) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Sintel nell’ambito della documentazione di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. È comunque possibile contattare telefonicamente i referenti sopra indicati al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione di gara.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la funzionalità **“Comunicazioni procedura”** di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO - IMPORTO DELL'APPALTO - CATEGORIA DEI LAVORI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che gli interventi di ristrutturazione in esso previsti riguardano prestazioni contrattuali che, per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare gli interventi in maniera ottimale, garantendo in tempi brevi il completamento dei lavori oggetto dell'affidamento.

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del seguente intervento:

“INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI VIA MATTEOTTI (MN)”

per conto del Comune di Poggio Rusco (MN)

L'intervento riguarda, in particolare, il tratto di via Matteotti, compreso tra la rotatoria con via Martiri della Libertà fino all'incrocio con via Trento e Trieste, per una lunghezza di circa 135 metri ed una larghezza media di metri 6,90.

Il Progetto si propone, in sintesi, di togliere completamente le lastre in pietra di Luserna, ripulirle da eventuali residui di malta, accatastarli su bancali e portarli al magazzino comunale per un successivo riutilizzo. Successivamente è prevista la fresatura dello strato in malta cementizia del massetto armato di fondazione per la zona laterale. Ai due lati della strada, per favorire il drenaggio delle acque meteoriche che si possono infiltrare negli interstizi, dovranno essere realizzate due file per lato di fori. Dopo la sistemazione del sottofondo, dovrà effettuarsi la posa delle fasce in autobloccante in cls bianco degli attraversamenti pedonali posandoli su un letto di malta cementizia ad alto dosaggio di cemento. Nella zona dell'incrocio con via Trento e Trieste è previsto lo stacco della fognatura comunale e successivamente il rifacimento dell'attraversamento pedonale. Da ultimo, a completamento dell'intervento, è prevista la posa del “pacchetto” di pavimentazione e la posa di una fila di barriere mini New Jersey all'imbocco dell'incrocio con via Martiri della Libertà.

E' prevista la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., poiché la loro esecuzione anticipata è necessaria al fine di garantire la tempestività dell'intervento e la conseguente messa in sicurezza della circolazione stradale.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, sia del progetto principale che del progetto complementare, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

- **Codice CPV:** 45233220-7 “Lavori di superficie per strade”
- **CUP** (Codice Unico di Progetto) attribuito al presente intervento: **E99J18000320002**
- **CIG** (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente intervento: **79214299FF**

Il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento è inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2019/2021 – annualità 2019, è stato oggetto di verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e successivamente validato dal RUP in data 18.12.2018, ed è stato approvato

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 22/12/2018.

3.2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto è di **Euro 177.064,73#** (*Euro centosettantasettemilasessantaquattro/73*), di cui **Euro 170.964,45#** (*Euro centosettantamilanovecentosessantaquattro/45*) a base d'asta per lavori a misura ed **Euro 6.100,28#** (*Euro seimilacento/28* per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta).

Ai sensi di quanto previsto dall'art.23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo posto a base d'asta del presente affidamento, risulta stimata nella misura del **43,634%** (pari ad € 77.260,82) come da Tavola n. 10.2 "Stima incidenza manodopera" del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto.

3.3 CATEGORIA DEI LAVORI

Lavorazione	Categoria e Classifica D.P.R. 207/2010	Qualificazione obbligatoria (si/no)	<u>Importo (euro)</u>	% su importo totale lavori	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Strade e relative opere complementari	Cat. OG3 Class. I [^]	Si	€ 170.964,45	100%	Categoria PREVALENTE	Si nel limite di legge (50%)
<i>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>			€ 6.100,28			
<i>Importo complessivo dell'appalto comprensivo degli oneri di sicurezza</i>			€ 177.064,73			

L'appalto è finanziato per complessivi € 250.000,00 (IVA compresa) di cui € 122.423,09 con contributo complessivo provvisorio a carico del Commissario Delegato ed € 127.576,91 a carico del bilancio dell'Ente.

NOTA BENE:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 l'eventuale subappalto dei lavori non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto.

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITA' DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITA' PER RITARDI.

4.1 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto dell'appalto dovranno realizzarsi nel tratto di via Matteotti, compreso tra la rotatoria con via Martiri della Libertà fino all'incrocio con via Trento e Trieste nel territorio del comune di Poggio Rusco (MN).

4.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore, con riferimento ai materiali da utilizzare nell'esecuzione dell'intervento, dovrà attenersi scrupolosamente al rispetto delle prescrizioni generali riportate all'art. 4.8 del C.S.A. nonché al rispetto delle caratteristiche particolari indicate dalle voci n. 15 w.03 e n. 20 w.05 dell'Elenco prezzi, in relazione alle rispettive lavorazioni.

4.3 MODALITA' DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente **“a misura”** ai sensi dell'articolo 3, lett. eeeee) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106, c.12 del D.Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal C.S.A.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dagli artt. 2.17 e 2.18 del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.).

Nello specifico sono dovute rate di acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 2.17 del C.S.A., al netto del ribasso d'asta sui lavori, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta, dell'importo delle rate di acconto precedenti e del recupero proporzionale dell'anticipazione, di cui all'art. 2.17 del C.S.A., raggiungano un importo non inferiore ad € 90.000,00 (*Euro novantamila/00*).

Ai sensi dell'art. 30, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (*zero virgola cinquanta per cento*), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

ANTICIPAZIONE: Ai sensi dell'art. 35, c.18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (*venti per cento*) sul valore del contratto d'appalto, da erogare entro 15 (*quindici*) giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 2.17 del C.S.A.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

4.4 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITA' PER RITARDI

Ai sensi dell'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in **max 90 (novanta) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In detto tempo è compreso quello necessario all'impianto e allo smontaggio dei cantieri.

I lavori dovranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo

di ritardo nell'ultimazione, sarà applicata una penale giornaliera pari all' **1 (uno) per mille** dell'importo netto contrattuale.

La medesima penale trova applicazione, altresì, anche per le ipotesi di ritardo e precisamente:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione per avverse condizioni meteorologiche;
- e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe di cui agli artt. 2.11 del C.S.A.. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà, degli andamenti stagionali e delle relative condizioni climatiche; pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alla *lettera a)* (**imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative**), *lettera b)* (**consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**), e *lettera c)* (**consorzi stabili**), dell'articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alla *lettera d)* (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), *lettera e)* (**consorzi ordinari di concorrenti**), *lettera f)* (**aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**) e *lettera g)* (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, c.8, del citato decreto.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come di seguito meglio precisato:

5.1) Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c.2, *lettera d)* (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**) e *lettera e)* (**consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.**) anche se non ancora costituiti. In tal caso:
 - dovrà essere presentata specifica **“Dichiarazione Raggruppamenti temporanei, Consorzi Ordinari, Geie”**, compilando lo schema allegato alla presente Lettera di Invito (**Allegato n. 4**);
 - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”**

(Allegato n. 1) secondo le modalità indicate al successivo *paragrafo 16.1* e il Modulo **Allegato n. 3) “Dichiarazioni Integrative”**

- l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti.
- Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dalla presente Lettera di Invito per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

5.2) Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, c.2, lett. **b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane)**, e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. **c) del citato decreto (consorzi stabili)** sono tenuti, nel caso non provvedano direttamente alla realizzazione dei lavori, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere digitalmente, il **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 1)**, secondo le modalità indicate al successivo *paragrafo 16.1*) e la **“Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”** presente in calce al Modulo **Allegato 3) “Dichiarazioni Integrative”**.

- Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
- Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.
- Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
- Si applica quanto previsto dall'art. 47 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n.32 (c.d. Decreto Sblocca-cantieri).

5.3) Partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete

- Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- **Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.
- A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

- **È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

5.4) Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis "Concordato con continuità aziendale" del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:
 - copia conforme dell'autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
 - l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto In tal caso deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, come indicata nel paragrafo 8) della presente Lettera di Invito;
- L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del R.D. n. 267/1942, dovrà produrre:
 - copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
- Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**, l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i

direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Istitutori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei **soggetti cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, c. 7 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti e le cooptate*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 80, comma 3.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, c.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**, Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate

quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

NB) Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. La presente disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 5, lett. c), lett. c-bis) e c-ter) del D.Lgs. n.50/2016**, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito con Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019 (pubblicata nella G.U. - Serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2019), la Stazione Appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora:
 - **c)** la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - **c-bis)** l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - **c-ter)** l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.

- I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita ***Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali"*** - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, c.1, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico.
- Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.
- L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) sarà condotta dalla Stazione Appaltante anche mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.*).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Poggio Rusco.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. a) del **“Protocollo d’Intesa per la legalità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni”**, sottoscritto in data 24/02/2014, sono escluse dalla partecipazione alla gara le imprese per le quali il Prefetto attesti, a seguito di richiesta inviata dalla stazione appaltante – avvalendosi delle informazioni fornite dalla Direzione Provinciale del Lavoro e dall’Azienda Sanitaria Locale - pregressi impieghi di manodopera con modalità illecite o irregolari, quali:

- gravi violazioni in materia di sicurezza come identificate dal Ministero del Lavoro in sede di applicazione dell'art.14 del D.Lgs. n.81/2008;
- impiego di lavoratori non risultanti dalle Comunicazioni Obbligatorie;
- utilizzo e sfruttamento di manodopera straniera clandestina;
- impiego di manodopera derivante da somministrazione illecita, appalto illecito e distacco illecito, con particolare riguardo al fenomeno del distacco da imprese non nazionali.

A tal fine dette violazioni devono risultare da accertamenti verbalizzati e contestati dai competenti organi pubblici di vigilanza in assenza di regolarizzazione mediante le previste procedure di estinzione degli illeciti (artt.20 e 21 del D.Lgs. n.758/1994; art.16 della L. n.689/1981; art.162 bis del cod. pen).

Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel **Patto di Integrità**, di cui al Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2007, allegato alla documentazione di gara (**Allegato n. 6**).

Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di Invito.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.
- b) Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'**iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- **Possesso di attestazione di Qualificazione SOA:** ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la Categoria e classifica adeguate alla categoria e all'importo dei lavori da assumere.

NB:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

7.3 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d) (*raggruppamenti temporanei*), lett. e) (*consorzi ordinari*), lett. f) (*aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*) e lett. g) (*GEIE*) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- **Requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al **paragrafo 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- **Requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 7.1 - lett. b):** deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.
- **Requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA** di cui al precedente **paragrafo 7.2):**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per i **raggruppamenti temporanei** di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i **consorzi ordinari** di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) (**aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**) e g) (**GEIE**) del Codice **di TIPO ORIZZONTALE** i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente Lettera di Invito per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del **40% (quaranta per cento)** e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del **10% (dieci per cento)**.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

NB:

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono indicare in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dalla presente Lettera di Invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa nonché dell'offerta economica richieste dalla presente Lettera di Invito, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono:

- compilare e sottoscrivere digitalmente il **DGUE (Allegato n. 1)**, per le parti di competenza, e il Modulo **Allegato n. 4 "Dichiarazioni Integrative"**;
- sottoscrivere digitalmente l'offerta economica.

Non costituisce invece causa di esclusione la mancata intestazione nella polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria.

7.4 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all' **art. 45 comma 2, lett. b)** (*consorzi di cooperative e imprese artigiane*) e **lett. c)** (*consorzi stabili*) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel **registro delle commissioni provinciali per**

l'artigianato, di cui al **paragrafo 7.1 - lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

- Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 7.1 - lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.
- Il requisito del possesso dell'attestazione SOA di cui al **paragrafo 7.2** deve essere posseduto:
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.

7.5 MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del **sistema AVCpass**, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (**servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico**), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **"PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente Lettera di Invito ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C *"Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)"* di cui alla **Parte II^ del D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 1)**, dichiarando la volontà di ricorrere all'avvalimento.

L'operatore economico che ricorre all'avvalimento dovrà, inoltre, produrre la seguente documentazione:

- 1) **originale o copia conforme del contratto di avvalimento** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento *(ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc...)*.

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, *“si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente”* o *“si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto”*. Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

- 2) **Copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria**, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
- 3) **Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria**, attraverso la compilazione del Modulo **(Allegato n. 2) “Dichiarazione Impresa Ausiliaria”**, con cui la stessa:
 - a) si obbliga verso il concorrente e verso il Comune committente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
 - b) dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- 4) **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 1)**, da presentarsi distintamente anche per l'**impresa ausiliaria**, sottoscritto digitalmente dalla stessa, compilato con riferimento alle seguenti parti del documento:
 - **Parte II “Informazioni sull'operatore economico”**:
 - **Sezione A “Informazioni sull'operatore economico”**
 - **Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”**;
 - **Parte III “Motivi di Esclusione”** - Tutte le sezioni;
 - **Parte IV “Criteri di selezione”**
 - **Sezione A “Idoneità”**:
 - Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese;

- Parte VI “Dichiarazioni finali”

5) **“Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”** presente in calce al Modulo **Allegato n. 3)** “Dichiarazioni Integrative”

6) **PASSOE** dell’ausiliaria.

L’**Allegato 1)**, l’**Allegato 2)** e la **“Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”** presente in calce al Modulo **Allegato n. 3)** “Dichiarazioni Integrative” devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell’impresa ausiliaria

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del Comune committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (*art.89, comma 5*);
- non è consentito, **a pena di esclusione**, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (*art.89, comma 7*);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorzata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (*art.89, comma 8*);
- il Comune committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (*art.89, comma 9*);
- il Comune committente trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (*art.89, comma 9*) pena la risoluzione del contratto d'appalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13 del citato decreto.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

9. SUBAPPALTO

- E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
 - il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare;
 - l'eventuale subappalto non può superare la quota del 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo complessivo del contratto di lavori.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione dell'Ente committente, è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, (compilando l'apposita Sezione D della Parte II^ "*Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento*" del D.G.U.E. – (*Allegato n.1*) indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;
 - che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.
- L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).
- L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello specificatamente predisposto dalla Stazione Appaltante, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.
- L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui alla presente Lettera di Invito, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 – c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte del Comune di Poggio Rusco, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta dell'Appaltatore presentata alla stazione appaltante-Provincia di Mantova, da questa istruita e successivamente trasmessa al

citato Comune committente; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

- Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune committente sono ridotti della metà.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.
- Ai sensi dell'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si comunica che il Comune committente non provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Pertanto l'affidatario dovrà trasmettere al Comune committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il Comune committente sospende l'emissione del successivo certificato di pagamento a favore dell'affidatario.
- Ai sensi dell'articolo 105, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016, in deroga a quanto previsto al periodo precedente, il Comune committente provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti:
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore.
- Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (*prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori*) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

10 – SUBAFFIDAMENTI

Per ciascun **subaffidamento, non considerato subappalto** ai sensi dell'art.105, c.2, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare al Comune committente, il nome del sub-contrante, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto, corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010.
-

11 – DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;

- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Pertanto le attività sopra elencate, in sede di esecuzione dell'appalto, dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "White list" tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell'Interno.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria, intestata al Comune di Poggio Rusco**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2%** del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 3.541,29#**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso UBI Banca S.p.A. - Agenzia di Poggio Rusco, via Trento e Trieste n. 9 - depositi cauzionali - IBAN IT 74 F 03111 57790 000000093700 intestato al Comune di Poggio Rusco;
- c. con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall'art.103, comma 9 del Codice, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16;
- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Poggio Rusco;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta del Comune di Poggio Rusco **per ulteriori 90 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** come di seguito indicato:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante versamento in contanti, con bonifico o assegno circolare presso il Tesoriere dell'Amministrazione, l'operatore economico dovrà allegare copia scansionata della ricevuta dell'avvenuto versamento in contanti o con bonifico o con assegno circolare, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante titoli del debito pubblico: l'operatore economico dovrà:

- acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale;
- allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o in assegno circolare.

- Ai sensi dell'art. 93, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o assegno circolare, l'operatore economico deve produrre l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

- qualora risultasse aggiudicatario.
- La predetta dichiarazione dovrà essere rilasciata in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.
- Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario, l'impegno dovrà essere riferito a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.
- L'operatore economico deve produrre, con riferimento al firmatario per conto del soggetto garante copia in formato elettronico del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In considerazione della particolare modalità di espletamento della presente procedura si precisa che l'eventuale erronea intestazione della cauzione provvisoria a favore della stazione appaltante Provincia di Mantova anziché del Comune di Poggio Rusco committente dell'opera, non sarà considerata motivo di esclusione dalla gara, in quanto sarà consentito alla ditta che ha presentato la suddetta cauzione di modificarne l'errata intestazione.

Riduzione dell'importo della garanzia provvisoria

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia scansionata dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 20,00 (euro venti/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi".

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura (**CIG 79214299FF**) alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on-line** mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (*con la gestione del protocollo "certified by"*), MasterCard (*con la gestione del protocollo "secure code"*), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.
- **(per i soli operatori economici esteri)**
Pagamento, anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

14 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché l'offerta economica devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso **SINTEL**

entro e non oltre le ore 16.00 del 14 GIUGNO 2019

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non saranno ritenute

valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza l'utilizzo della piattaforma **SINTEL**.

L'operatore economico registrato a **SINTEL** accede *all'interfaccia "Dettaglio"* della presente procedura e quindi all'apposito *percorso guidato "Invia offerta"*, che consente di predisporre:

- una **"busta telematica"** contenente la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**;
- una **"busta telematica"** contenente l' **OFFERTA ECONOMICA**.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (*da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi*) componenti il percorso guidato *"Invia offerta"*.

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato *"Invia offerta"* in **SINTEL** per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la *funzionalità "Salva"* consente di interrompere il percorso *"Invia offerta"* per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di controllare attentamente in particolare lo *step 5 "Riepilogo"* del percorso *"Invia offerta"*, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l'offerta economica, **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta per ulteriori 90 giorni e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

N.B.)

Come precisato nel documento Manuale di supporto all'utilizzo di Sintel per operatori economici – PARTECIPAZIONE ALLE GARE – All. n. 8 (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore ove necessario) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato **“Invia offerta”** l'operatore economico dovrà inserire la seguente documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

La busta telematica contiene le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

16.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” (DGUE), di cui all'Allegato 1, deve essere compilato secondo le modalità riportate nello schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016”.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato e **sottoscritto digitalmente** e inserito nella Busta telematica contenente la documentazione amministrativa.

Il DGUE deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Per facilitare la compilazione del DGUE si precisa che:

Sezione

A:

- dovranno essere riportati i dati identificativi dell'operatore economico e tra questi: ragione sociale e forma giuridica dell'impresa, partita IVA, Codice Fiscale, indirizzo, persone di contatto, telefono, indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e indirizzo E-mail;
- l'operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media impresa:

nello specifico:

- microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
- piccola impresa: occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
- media impresa: non appartiene alle due categorie precedenti ed occupa meno di 250 persone, il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro
- la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato
- non è richiesta la compilazione delle lett. a), b), c), d) in quanto non è richiesta l'iscrizione ad alcun elenco ufficiale di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi
- non è richiesta la compilazione della lett. e) in quanto la verifica sul pagamento dei contributi previdenziali viene effettuata dalla Stazione Appaltante, per i soli operatori italiani, tramite l'accesso al servizio DURC Online dell'I.N.P.S., mentre la verifica sul pagamento delle imposte viene effettuato tramite la piattaforma AVCPass dell'A.N.AC.
- l'operatore economico dovrà indicare la qualificazione SOA posseduta richiesta per la partecipazione alla presente gara (categoria e classifica, Organismo certificatore, data rilascio e data di scadenza); le informazioni relative all'iscrizione dell'operatore economico relative a CCIAA, Albo società cooperative, Albo regionale delle cooperative sociali vanno indicate nella successiva Parte IV^ del DGUE
- l'operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri.

Deve essere compilata in caso di:

- partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie
- partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili

In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie

- a. Si deve indicare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di imprese di cui all'art. 45 c. 2 lett. d), e), f) e g) del Codice (mandataria, mandante ...)
- b. Si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (che essendo concorrenti devono presentare tutta la documentazione prevista dalla presente lettera di Invito)

Inoltre l'operatore economico, per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, dovrà allegare:

- DGUE, sottoscritto digitalmente dall'impresa partecipante in raggruppamento, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- ELENCO dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dell'impresa partecipante in raggruppamento
- PASSOE dell'impresa partecipante in raggruppamento.

In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili

- Si deve dichiarare che l'operatore economico partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri
- Si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l'esecuzione dei lavori

Inoltre il Consorzio, per ciascuna impresa consorziata, dovrà allegare:

- DGUE, sottoscritto digitalmente dall'impresa consorziata, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- ELENCO dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dell'impresa consorziata
- PASSOE dell'impresa consorziata;

Sezione

B

Deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per l'operatore economico.

Sezione

C

- Deve essere compilata in caso di ricorso all'istituto dell'AVVALIMENTO

In caso di ricorso all'istituto dell'AVVALIMENTO

- Si deve dichiarare che l'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione:
- Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, dovrà allegare la documentazione indicata al precedente paragrafo 8)

Sezione

D

Deve essere compilata nel caso in cui l'offerente intenda affidare determinate attività in SUBAPPALTO

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 della presente Lettera di Invito (Sez. A-B-C-D). In particolare la Parte III[^] deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti applicabili

Sezione
A

Le dichiarazioni di cui alla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 1, del Codice.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall'art. 80, comma 3, del Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante (*data della condanna, reato commesso, chi è stato condannato, eventuale durata della pena accessoria, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni ecc...*). Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente.

Sezione
B

Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 4 del Codice.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (*Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l'inottemperanza, ecc...*) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate.

Ai sensi del citato art. 80 comma 4, così come novellato dal D.L. n. 32/2019, le dichiarazioni richieste dovranno rendersi con riferimento a tutte le violazioni commesse rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, anche se non definitivamente accertate.

Sezione
C

Nella Sezione C dovranno rendersi:

- le informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. a), del Codice;
- le informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- le informazioni richieste dall'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) e c-ter); qualora vi siano ipotesi che possano rientrare in tali previsioni, le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su documento separato redatto e sottoscritto a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante;
- le informazioni relative alla conoscenza di eventuali conflitti di interesse di cui all'art. 80, comma 5 lett. d);
- le informazioni relative all'aver fornito eventuale consulenza o all'aver partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione di cui all'art. 80, comma 5 lett. e);

- l'eventuale conferma di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e di non aver occultato tali informazioni.

Sezione

D

Nella Sezione D, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, sono ricompresi:

- art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. 159/2011);
- art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle lettere f), g), h), i), l), m);
- art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

In caso di risposte affermativa dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito.

Parte IV – Criteri di selezione
--

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

Sezione A

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 della presente Lettera di Invito;

- estremi Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato
- nel caso di società cooperative, estremi iscrizione nell' Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

Sezione D

In tale sezione deve essere dichiarato l'eventuale possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale ai fini di cui al paragrafo 12 della presente Lettera di Invito.

Parte VI – Dichiarazioni finali
--

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dall'impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie.

16.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.2.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 3) "Dichiarazioni integrative"** con le quali:

1. DICHIARA di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. DICHIARA i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, secondo una delle seguenti modalità:
 - compilando l'apposita Sezione dedicata in calce all'Allegato n. 3) "Dichiarazioni integrative"
 - allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste
 - indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
3. DICHIARA remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori oggetto dell'appalto;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. ACCETTA, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. ACCETTA il **"Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova"** adottato dalla Provincia di Mantova con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012; allegato alla documentazione di gara (**Allegato n.6**) (*art. 1, comma 17, della l. 190/2012*);
6. DICHIARA di essere edotto degli obblighi derivanti dal **"Codice di comportamento del Comune di Poggio Rusco"** adottato dal Comune committente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 169 del 18.12.2013 allegato alla documentazione di gara (**Allegato n. 7**) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

7. DICHIARA di conoscere e di accettare le disposizioni particolari per l'esecuzione dei lavori indicate al **paragrafo 4.2** della presente Lettera di Invito
8. INDICA i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC
9. AUTORIZZA qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
10. ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento Europeo e dall'art. 7 del decreto legislativo n.196/2003.

Per gli operatori economici che hanno presentato la domanda di concordato preventivo di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. INDICA, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:

- data di presentazione della domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: _____;
- autorizzazione (n/Prot. _____) a partecipare alla procedura rilasciata dal Tribunale di _____ in data _____;

ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo 5.4) della presente Lettera di Invito

Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. INDICA, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:

- provvedimento di ammissione al concordato rilasciato da Tribunale di _____ in data _____;
- autorizzazione (n/Prot. _____) a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice Delegato in data _____;

ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo 5.4) della presente Lettera di Invito

NB) Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, compilando l'apposito Modulo **Allegato n. 3) "Dichiarazioni integrative"** al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione.

16.2.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

11. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
12. documento attestante la **GARANZIA PROVVISORIA** in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante, con dichiarazione di impegno firmata digitalmente di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria.
13. copia scansionata della ricevuta di pagamento del **CONTRIBUTO** a favore dell'ANAC.
14. Copia scansionata dell'**ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE** rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità
La produzione di copia della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

15. copia scansionata della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
16. **(Solo in caso di avvalimento)**
In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo 8) della presente Lettera di Invito.

16.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 4) "Dichiarazione Raggruppamenti temporanei, Consorzi Ordinari, Geie"**, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Copia scansionata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 4) "Dichiarazione Raggruppamenti temporanei, Consorzi Ordinari, Geie"** in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione, sottoscritta digitalmente, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 4) "Dichiarazione Raggruppamenti temporanei, Consorzi Ordinari, Geie"**, attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 5) "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – Sezione 5/A**, che indichi:
 - per quali imprese la rete concorre;
 - le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 5) "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – Sezione 5/A**, che indichi le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario nonché l'indicazione delle qualificazioni possedute e della quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; dovranno inoltre essere presentate, sottoscritte digitalmente dalla mandataria, le dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 5) "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete" – Sezione 5/B**;

- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 5) "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete"**
- **Sezione 5/B,** rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.2.3 potranno essere rese:

- o sotto forma di allegati.
- o, preferibilmente, tramite la compilazione dei modelli di cui all' **Allegato n. 4) "Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie"** e all' **Allegato n. 5) "Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete"**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal consorzio medesimo.

- Nel caso di partecipazione con una o più imprese cooptate di cui all'art. 92 del DPR 207/2010, le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente anche dalla/e impresa/e cooptata/e.

Il concorrente allega:

- copia scansionata della procura, nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore dotato di poteri di firma.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA

Al terzo step del percorso guidato **“Invia offerta”** l'operatore economico dovrà indicare la propria offerta economica corredata ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla indicazione degli oneri aziendali della sicurezza e del costo della manodopera.

Pertanto l'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà:

- a) Indicare a Sistema, nell'apposito campo **“Offerta Economica”** presente sulla piattaforma Sintel, la propria offerta economica, consistente nell'indicazione in cifre del **RIBASSO PERCENTUALE UNICO**, offerto sull'importo a base di gara.

Verranno prese in considerazione fino a **tre cifre decimali**.

Il ribasso offerto si intende al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nella formulazione dell'offerta economica il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dal CSA.

- b) indicare, a Sistema, nell'apposito campo **“di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico”** i propri **COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento ai lavori posti a base di gara

- c) indicare, nell'apposito campo **“di cui costi del personale”** i propri **COSTI DELLA MANODOPERA** con riferimento ai lavori posti a base di gara.

VALORE COMPLESSIVO DEI COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO

Dopo aver inserito la propria offerta economica come sopra indicato, è necessario inserire nel campo **“Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso offerto”** il valore individuato dalla stazione appaltante, pari ad **€ 6.100,28**

NB) *Gli oneri della sicurezza in oggetto sono quelli quantificati dal Comune committente e non coincidono con gli “Oneri Aziendali della sicurezza” afferenti ai costi aziendali della sicurezza a carico dell'operatore economico, da indicare da parte dei concorrenti (attraverso la compilazione dell'apposito campo indicato alla precedente lett. b) in sede di presentazione dell'offerta economica.*

Marca da bollo

L'operatore economico deve applicare **n. 1 marca da bollo da € 16,00** (opportunamente annullata) su un foglio che contenga la denominazione della procedura, nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio.

In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta di pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale”.

(*) Nota: Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l'offerta non in regola con l'imposta di bollo sarà inviata alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

18. RIEPILOGO DELL'OFFERTA (STEP 4) E INVIO OFFERTA (STEP 5)

Al **quarto step** del percorso guidato **“Invia offerta”**, la piattaforma Sintel genera automaticamente il **“Documento d’offerta”** in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. Tale Documento dovrà essere scaricato dall’operatore economico sul proprio terminale e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona dotata dei poteri di firma.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, **effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta”** debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) secondo le modalità illustrate nella seguente Tabella.

Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso **“Invia offerta”** in Sintel, nonché nel documento allegato “Manuale di supporto all’utilizzo di Sintel per operatori economici – Partecipazione alle gare”.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
• Forma singola	• Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
• R.T.I. costituendo • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, c. 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016)	• Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.
• R.T.I. costituito • Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, c. 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016)	• Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) della mandataria del raggruppamento o del consorzio.
• Consorzio (art. 45, c. 1, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016)	• Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.
• Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete	• Allegare il documento con firma digitale del/i legale/i rappresentante/i (o persona/e munita/e di comprovati poteri di firma) secondo le indicazioni contenute al paragrafo 16.2.3)

Al **quinto step** del percorso guidato **“Invia offerta”** l’operatore economico ha la possibilità di visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato e procedere quindi all’invio dell’offerta, deve cliccare l’apposito tasto

“Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare la documentazione prodotta nonché il valore dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- L'appalto è aggiudicato in base al **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.
- Non sono ammesse offerte in variante.
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 17 GIUGNO 2019, alle ore 9.00** presso la sede della Provincia di Mantova – Ufficio Gare, in Mantova, Via Principe Amedeo n. 32 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della funzionalità **"Comunicazioni procedura"** del sistema di intermediazione Sintel.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della funzionalità **"Comunicazioni procedura"**.

Il Seggio di gara, che verrà nominato per la presente procedura, procederà, nella prima seduta pubblica:

- ad accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e le imprese partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al Verbale delle operazioni;
- a verificare le identità dei presenti riportandole sul Verbale di gara nonché a far compilare loro il *"Prospetto delle presenze"* che verrà sottoscritto dal Presidente del Seggio di gara;
- a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- a verificare la conformità della Documentazione amministrativa, presentata in modalità telematica, a quanto richiesto nella presente Lettera di Invito;
- ad attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 15.

Nella medesima prima seduta pubblica o in quella successiva, in caso di attivazione del soccorso istruttorio, si procederà:

- all'apertura del file "Documento d'offerta" inserito nel campo "Busta economica";

- a verificare la corretta indicazione, a Sistema, dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera;
- alla lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente;
- all'individuazione della graduatoria e alla conseguente proposta di aggiudicazione di cui all'art.33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Nel caso in cui, a seguito della procedura sopra evidenziata, risultassero due o più migliori offerte uguali, il Dirigente procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta. L'estrazione verrà effettuata in seduta pubblica, oltre che alla presenza dei due testimoni, anche alla presenza del Segretario generale dell'Ente, o del Vicesegretario in caso di sua assenza, che attesteranno la regolarità della procedura seguita.

Il Comune committente, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni preventivo che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente basso.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Presidente del Seggio di gara dispone l'**esclusione** dalla gara, procedendo, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, per:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta telematica relativa alla documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il Presidente del Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui talune offerte risultino sospette di anomalia, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del Codice, il RUP richiederà agli offerenti le spiegazioni sul prezzo offerto, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine perentorio di **15 (quindici) giorni** dalla data di ricevimento della richiesta.

Ai sensi dell'art. 97 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in ragione delle caratteristiche del presente appalto, verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative: all'economia del metodo di realizzazione dei lavori, alle soluzioni tecniche prescelte, alle condizioni favorevoli di cui l'offerente dispone per l'esecuzione dei lavori

Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar modo le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto in sede di gara.

Le spiegazioni potranno essere costituite da un'offerta scritta o da un contratto scritto di una Ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che consentono all'impresa di formulare quell'offerta. Ogni offerta di fornitori, per essere accettata, dovrà riportare nell'oggetto il riferimento al presente appalto.

A giustificazione dei prezzi potranno essere accettati anche i riferimenti a listini di rivenditori. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto offerto all'impresa partecipante alla gara.

L'impresa offerente può decidere di allegare la documentazione di supporto che ritiene necessaria.

Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno evidenziati nell'analisi dei prezzi, dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari oppure per il personale impiegato con contratti diversi dovrà essere indicata la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di verifica dell'anomalia dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma.

Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono indicate nella presente Lettera di Invito si provvederà **all'esclusione** dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà al RUP entro il termine di 15 (*quindici*) gg. sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della richiesta da parte del RUP.

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle in seduta riservata.

Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RUP potrà richiedere per iscritto e/o anche mediante audizione orale, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.

Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

Si precisa che a norma dell'art. 97 c.5 de D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti in quanto:

- non rispetta gli obblighi, di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016,
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del citato decreto;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del citato decreto rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del citato decreto.

22 - VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA - AGGIUDICAZIONE - SVINCOLO DELL'OFFERTA – STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio di gara, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Comune committente procederà, innanzitutto, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto.

Il Comune committente si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel C.S.A. e nell'Elaborato Tavola n. 10.2 "Stima incidenza manodopera" del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto, e non vi siano elementi tali, nell'offerta presentata dal concorrente, da giustificare comunque la verifica del costo della manodopera.

Indicazioni in merito alla dimostrazione del costo della manodopera

Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dal progettista del Comune committente, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica.

A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezzari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse.

Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (*contratti, polizze, documenti contabili, ecc.*)

NB)

Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta.

La presentazione delle offerte non vincola il Comune committente all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che il Comune committente si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Comune committente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui il Comune committente ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui il Comune committente ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Il Comune committente, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi

degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto; in particolare, ai sensi del citato art. 33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determina entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile dell'Area competente del Comune committente. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile al Comune committente. Il Comune committente potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art. 32, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune committente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune committente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, il Comune committente procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il Comune committente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, di dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipula dello stesso, al fine di garantire la tempestività dell'intervento e la conseguente messa in sicurezza della circolazione stradale.

La stipula avrà luogo entro **60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e in ogni caso solo a far data dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile al Comune committente, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato al Comune committente, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal

direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, con scrittura privata con firma autenticata a cura dell'ufficiale rogante del Comune committente.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: il Capitolato Speciale d'Appalto e il Computo Metrico Estimativo.

Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) l'offerta economica presentata in sede di gara;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- c) i piani di sicurezza;
- d) il cronoprogramma;
- e) le polizze di garanzia;
- f) il Patto di Integrità

tali documenti dovranno essere controfirmati dall'aggiudicatario e verranno conservati dal Comune committente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Resta a carico dell'Amministrazione committente la spesa relativa all'I.V.A..

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice il Comune committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "*Codice del processo amministrativo*", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia, entro il termine di 30 gg. decorrenti:

- per quanto attiene la Lettera di Invito, dalla relativa ricezione;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Mantova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - DIRITTO DI ACCESSO

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e del Regolamento UE 679/2016.

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si comunica quanto segue:

- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali nonché la presentazione della documentazione richiesta dalla vigente normativa e dalla presente Lettera di Invito tramite la funzionalità della piattaforma del mercato elettronico di SINTEL;
- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente Lettera di Invito e potranno essere comunicati:
 - al personale sia della Stazione appaltante che del Comune committente che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
 - a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
 - ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara;
 - ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..

Ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE nonché dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

La Provincia di Mantova consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *“ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”*.

Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo n. 30-32 nonché il Comune Poggio Rusco, in qualità di Ente committente, con sede in Poggio Rusco (MN), Via Garibaldi n.11.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore di Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici

Coordinatore del trattamento dei dati e referente del trattamento è il Dirigente dell'Area Territorio – Appalti - Patrimonio domiciliato per la carica in via Principe Amedeo 30/32, e-mail gloria.vanz@provincia.mantova.it.

Incaricati del trattamento, per le rispettive competenze, sono la Dott.ssa Sabina Tosi, responsabile del Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza, e-mail sabina.tosi@provincia.mantova.it e il RUP Geom. Marco Negri, Responsabile dell'Area Gestione del Patrimonio del Comune di Poggio Rusco e-mail: marco.negri@comune.poggiorusco.mn.it), unitamente al personale dello stesso servizio, autorizzato alle attività amministrative connesse.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) per la Provincia di Mantova la Società Progetto Qualità e Ambiente s.r.l., nella persona di Armando Iovino, contattabile all'indirizzo mail: armando.iovino@pqa.it

Io sottoscritto Dott.ssa Gloria Vanz, Dirigente dell'Area 3 – Territorio – Appalti – Patrimonio della Provincia di Mantova attesto che il contenuto della Lettera di Invito sopra riportata pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Mantova è conforme al testo originale conservato nel fascicolo istruttorio presso l'Area di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Dott.ssa Gloria Vanz)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.